



## La Corte torna sul principio di parità di trattamento in tema di pubblico impiego privatizzato

La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 24574/2024, ha accolto il ricorso di una collaboratrice amministrativa dipendente di una Azienda Sanitaria ed ha espresso un principio importante in materia di pubblico impiego privatizzato.

di La Redazione

Cass. civ., sez. lav., ord., 13 settembre 2024, n. 24574



La lavoratrice chiedeva la condanna dell'ex datrice di lavoro al pagamento di **differenze retributive** pari a € 15.465,71, asseritamente dovute a titolo di maggiore indennità di posizione organizzativa, chiesta in misura corrispondente a quella percepita da altra dipendente titolare della medesima posizione.

Per dirimere la controversia in oggetto, il Collegio sottolinea che «**in materia di pubblico impiego privatizzato**, il principio espresso dall'art. 45 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, secondo il quale le amministrazioni pubbliche garantiscono ai propri dipendenti parità di trattamento contrattuale, opera nell'ambito del sistema di inquadramento previsto dalla contrattazione collettiva e vieta trattamenti migliorativi o peggiorativi a titolo individuale, ma non costituisce parametro per giudicare le differenziazioni operate in sede contrattuale collettiva, in quanto la disparità trova titolo non in scelte datoriali unilaterali lesive, come tali, della dignità del lavoratore, ma in pattuizioni dell'autonomia negoziale delle parti collettive, le quali operano su un piano tendenzialmente paritario e sufficientemente istituzionalizzato, di regola bastevole, salva l'applicazione di

### **Cass. civ., sez. lav., ord., 13 settembre 2024, n. 24574**

*Presidente Di Paolantonio – Relatore Zuliani*

#### *Fatti di causa*

L'attuale controricorrente, collaboratrice amministrativa dipendente dell'(OMISSIS) ((OMISSIS)), dopo il pensionamento si rivolse al Tribunale di Ancona, in funzione di giudice del lavoro, per chiedere la condanna dell'ex datrice di lavoro al pagamento di differenze retributive pari a € 15.465,71, asseritamente dovute a titolo di maggiore indennità di posizione organizzativa, chiesta in misura corrispondente a quella percepita da altra dipendente titolare della medesima posizione.

Instauratosi il contraddittorio, il Tribunale accolse la domanda e la sentenza di primo grado venne confermata dalla Corte d'Appello di Ancona.

Contro la sentenza d'appello (OMISSIS) ha proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi.

La lavoratrice si è difesa con controricorso.

La causa è trattata in camera di consiglio ai sensi dell'art. 380-bis.1 c.p.c.